




COMUNE DI SCANDICCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR

PROGETTO ESECUTIVO



progettazione



Certificato UNI EN ISO 9001

n° 24163/01/S
emesso da RINA Services
SpA

direzione tecnica

associato



TAU Engineering srl
p.iva e c.f. 11045890966

via Oslavia, 18/7
20134 Milano

t +39 02 26417244

tecnico@tauengineering.net
tau@pec.tauengineering.net
www.t-au.com

n° elaborato

10.2	commiss	fase	livello	tipo	prog	rev	scala
	a						
	3863	PRO	E	CP	00	A	-

Oggetto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL'APPALTO – INTEGRAZIONE E MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.108/2021 (di
conversione con modifiche del D.L. 77/2021)

rev	data	autore	verifica	approvazione
A	18.08.2021	RUP	RUP	RUP
B				

La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società TAU Engineering srl ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale è stato realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di TAU Engineering srl né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

Il presente documento, parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'appalto, costituisce integrazione e modifica della "Parte I – Definizione tecnica ed economica dell'appalto" codice elaborato "3863_PRO_E_CP_01C" e recepisce le novità introdotte dalla L. 108/2021 di conversione con modifiche del D.L. 77/2021.

Si riportano di seguito gli articoli che sostituiscono integralmente quelli presenti nell'altro documento, precisando che tutti gli altri contenuti sono da intendersi confermati.

Per comodità di lettura, in corsivo grassetto sono evidenziate le parti oggetto del presente aggiornamento.

Art.3

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. ERRATA-CORRIGE

L'ultimo capoverso di pag.6 dell'art.3 del Capitolato riporta:

"In accordo con l'Amministrazione Comunale si è deciso di individuare delle opere da comprendere nella progettazione ma da escludere dall'appalto principale (opere aggiuntive) che saranno successivamente appaltate secondo le indicazioni del l'Amministrazione del Comune di Scandicci ai sensi dell'artt. 106 c1 e 63 c5 del D.Lgs 50/2016.

Le "opere aggiuntive" sono riportate negli elaborati 2.4.2, 2.6 e 8.2."

al fine di renderlo più chiaro, viene sostituito dal seguente:

"Il progetto prevede la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare delle opere aggiuntive all'Appaltatore ai sensi dell'artt.106 c.1 e 63 c.5 del D.Lgs.50/2016 senza che questi possa eccepire alcunchè.

Le "opere aggiuntive" sono riportate negli elaborati 2.4.2, 2.6 e 8.2."

Art.5

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.32 c.6 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art.32 c.4 D.lgs. 50/2016, diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere congiuntamente un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine ***stabilito dall'art. 2 della L. 120/2020 successivamente prorogato al 30/06/2023*** e con le modalità di cui all'art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016.

Art.28

SUBAPPALTO

(fino al 31/10/2021)

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al **50% (cinquanta per cento) fino al 31/10/2021** dell'importo complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;

per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs.50/2016 ("strutture, impianti e opere speciali"), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma e l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) che l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e fornitura che intendono subappaltare ; l'omissione delle indicazioni sta a significare che l'Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato;
- c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e che non incorra nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;
- d) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni munite dei seguenti documenti:

il contratto di subappalto in originale o copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata

la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

e) che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto

f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:

- a) *Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.)) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.*
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché nei confronti delle Società cooperative.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 20 del DM 49/2018.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione per inadempienza e malafede dell'appaltatore.